Codice A1610B

D.D. 22 novembre 2021, n. 731

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CESANA T.SE (TO) - Intervento: Attuazione del PEC per l'Area ''CR.III/06-Champlas Seguin-1'' da realizzarsi in Frazione Champlas Seguin - Pratica edilizia n. 57-0/2020. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 731/A1610B/2021

DEL 22/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CESANA T.SE (TO) – Intervento: Attuazione del PEC per l'Area "CR.III/06-Champlas Seguin-1" da realizzarsi in Frazione Champlas Seguin - Pratica edilizia n. 57-0/2020. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della Soc. San Lorenzo Champlas srl pervenuta dal Comune di Cesana Torinese (TO) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della 1.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento,

regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del

quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio) Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/1152/2020A/A1600A

Rif. n. 109893/A1610B del 30/09/2021 Rif. n. 116427/A1610B del 14/10/2021 Rif. n. 116427/A1610B del 14/10/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

Comune: CESANA TORINESE (TO)

Intervento: Attuazione del PEC per l'Area "CR.III/06-Champlas Seguin-1" da

realizzarsi in Frazione Champlas Seguin - Pratica edilizia n. 57-0/2020

Istanza: Soc. San Lorenzo Champlas srl

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Cesana Torinese (TO) in data 30/09/2021, con nota prot. 9506 del 30/09/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzarsi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe, a seguito della chiusura della procedura di VAS integrata con la procedura di VincA relativa all'intervento in oggetto,

tenuto conto che l'iniziale richiesta di autorizzazione paesaggistica, qui pervenuta in data 06/07/2020 nostro prot. 59461, inviata dal Comune con nota prot. 5416 del 04/07/2020, era stata sospesa con nota prot. 59461 del 06/08/2021 dal Settore scrivente in attesa degli esiti della suddetta procedura di VAS integrata con la procedura di VincA,

visto il provvedimento di chiusura della suddetta procedura di VAS-VincA (prot. Comune di Cesana Torinese n. 9486 del 20/09/2021), che esprime parere favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento di cui all'oggetto,

vista la comunicazione pervenuta dal Comune di Cesana Torinese (TO) in data 14/10/2021 con nota prot. 9969 del 14/10/2004, che ha chiarito che gli elaborati già



inviati con loro nota prot. 5416 del 04/07/2020 (qui pervenuti con prot. 59461 del 06/07/2020) non sono stati revisionati a seguito del provvedimento di chiusura del procedimento di VAS integrata e costituiscono la documentazione tecnica di riferimento per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.,

vista la suddetta documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegate all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione, attraverso piano esecutivo convenzionato, di n. 5 nuove baite con destinazione residenziale, ricomprese all'interno della zona urbanistica "CR.III/06 – Champlas Seguin", in un'area di superficie territoriale pari a 17.028,80 mq posta ad ovest del concentrico della frazione di Champlas -Seguin, con SUL massima edificabile pari a 3.219 mq.

L'area di Prgc è formata da due distinti ambiti: 1010A e 1010B di cui quest'ultimo verrà ceduto interamente per la realizzazione di servizi pubblici inedificati.

L'intera frazione è inoltre ricompresa all'interno del Sito d'Interesse Comunitario della Rete Natura 2000 - IT1110026 Champlas-Colle Sestriere.

Il progetto prevede l'edificazione delle nuove grange in continuità con l'edificato del borgo, con accesso dalla strada esistente a monte, in un'area attualmente pativa, adottando tipologie e materiali tradizionali quali: per le coperture struttura in legno e manto di copertura in scandole di larice; per la facciata muratura in pietra locale di recupero al piano terra, muratura in legno di larice e parti in intonaco ai piani superiori; serramenti e balconi in legno; scale esterne in pietra; autorimesse interrate con rampe pavimentate in pietra e protette da coperture in scandole di legno; aree esterne a parcheggio e viabilità di accesso inghiaiate;

preso atto che si chiede di autorizzare l'intero PEC che riguarda una superficie utile lorda massima realizzabile di oltre 3200 mq di edificato e che pertanto la competenza autorizzativa per l'intervento è in capo alla Regione ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. c della L.r. 32/2008 e s.m.i.;

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

accertato che l'intervento proposto, ricade all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 24/01/1953 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Cesana" che tutela l'ambito in oggetto in quanto "oltre a costituire un tipico esempio di quadro naturale nel quale l'opera della natura si fonde con quella dell'uomo, offre, con le sue praterie pianeggianti ai bordi delle quali si elevano suggestive montagne [...], degli aspetti panoramici di singolare bellezza";

accertato altresì che l'intervento proposto ricade all'interno dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. d) del D.Lgs 42/2004: "Le montagne per la parte eccedente 1600 m s.l.m. per la catena alpina" (in quanto posto a quota 1760 m s.l.m.);

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui



all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, <u>sono vincolanti</u> e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

considerato che il borgo di alpino di Champlas-Seguin, d'impianto risalente a fine Ottocento - inizio Novecento è riconosciuto dal Ppr nella tav. P4 "Componenti paesaggistiche" come nucleo alpino connesso ad attività agrosilvo-pastorali ed è tutt'ora sostanzialmente integro e conserva grange caratterizzate da caratteri costruttivi e tipologie tradizionali,

considerata la posizione panoramica del borgo anche in rispetto a percorsi panoramici quali la strada SR23 (tratto da Fenestrelle, Assietta, Fraisse, Soucheres Basses, Pragelato, Traverses, Sestriere a Cesana) segnalata nella tav. P4 del Ppr e, di conseguenza, la delicata localizzazione del nuovo edificato che andrà ad interessare aree prative sostanzialmente integre, poste ai margini del nucleo esistente e in posizione di particolare visibilità,

tenuto conto che il progetto in oggetto è stato rivisto a seguito dei pareri preventivi rilasciati dal Settore scrivente e dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, rispettivamente con nota prot. n. 34986 del 16/04/2020 e prot. n. 3999 del 22/05/2021, con una significativa riduzione dei volumi inizialmente previsti e loro ricollocazione in posizione di maggiore continuità rispetto al nucleo edificato esistente,

considerato che la soluzione progettuale definitiva ha previsto di mantenere 5 delle 9 grange previste in prima battuta, disposte unicamente lungo il tracciato della strada esistente a monte del lotto del PEC,

preso atto che il nuovo nucleo edificato è posto in continuità rispetto all'edificato esistente e adotta una disposizione planimetrica dei fabbricati parallela alle curve di livello del terreno, coerente con l'andamento naturale del pendio e con la disposizione dei fabbricati della borgata;

considerato che la soluzione proposta consente di mantenere inalterata una superficie prativa maggiore rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e adotta accorgimenti progettuali quali il mantenimento delle superfici esterne con caratteristiche naturalmente drenanti per ridurre il consumo di suolo,

preso atto che per le nuove grange vengono adottate proporzioni, tipologie e materiali della tradizione costruttiva locale ai fini di non pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi in termini di volumi, cromie e forme, limitando l'alterazione degli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio di riferimento,

considerato inoltre che si è scelto di non utilizzare pannelli fotovoltaici in copertura per limitare ulteriormente gli impatti sul paesaggio,

preso atto che viene mantenuta la viabilità esistente, evitando l'apertura di nuove strade e la realizzazione di opere di contenimento significative per la realizzazione dei



parcheggi, che vengono collocati lungo la viabilità e in prossimità dell'ambito 1010B in posizione di minor interferenza visiva con le visuali panoramiche,

ciò premesso,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

verificato che l'intervento in oggetto appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda A101 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte e con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. d) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

richiamata la prescrizione dettata dalla competente Soprintendenza in fase di VAS che sottolineava che: "ritenuta soddisfatta ed esaurita con il presente progetto la previsione di nuova edificazione consentita dalle norme di tutela vigenti, non si ritengono compatibili con le prescrizioni del Ppr ulteriori ed eventuali successive edificazioni del comparto",

si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	Istanza	12090760013-12062020-1144.MDA.Modello_0715.PaeOrd.pdf.p7m
2	Relazione Paesaggistica	12090760013-12062020-1144.Modello_0715.010_0.RELAZIONE PAESAGGISTICA-min.pdf.p7m
3	Documentazione fotografica – stato di fatto	12090760013-12062020-1144.Modello_0715.050_0.TAV.2 - RILIEVO FOTOGRAFICO STATO DI FATTO-min.pdf.p7m
4	Abaco elementi tipologici	12090760013-12062020-1144.Modello_0715.660_0.ABACO ELEMENTI TIPOLOGICI.pdf.p7m
5	Abaco tecnologie innovative	12090760013-12062020-1144.Modello_0715.660_1.ABACO TECNOLOGIE INNOVATIVE.pdf.p7m
6	Inquadramento	12090760013-12062020-1144.Modello_0715.040_0.TAV.1 - INQUADRAMENTO-min.pdf.p7m
7	Elaborati grafici – rilievo stato di fatto	12090760013-12062020-1144.Modello_0715.040_1.TAV.3 - RILIEVO PLANIALTIMETRICO STATO DI FATTO-min.pdf.p7m
8	Verifiche urbanistiche	12090760013-12062020-1144.Modello_0715.040_2.TAV.5- VERIFICHE URBANISTICHE-min.pdf.p7m
9	Elaborati grafici –	12090760013-12062020-1144.Modello_0715.040_3.TAV.6 -



	Planimetria e sezioni di progetto	RILIEVO PLANIALTIMETRICO STATO DI PROGETTO- min.pdf.p7m
10	Rendering	12090760013-12062020-1144.Modello_0715.060_0.TAV.7- RENDERING-min.pdf.p7m
11	Elaborati grafici – Progetto lotti 1 e 6	12090760013-12062020-1144.Modello_0715.040_4.TAV.8.1- APPROFONDIMENTO LOTTO 1-6-min.pdf.p7
12	Elaborati grafici – Progetto lotti 2 e 5	12090760013-12062020-1144.Modello_0715.040_5.TAV.8.2 - APPROFONDIMENTO LOTTO 2-5-min.pdf.p7m
13	Elaborati grafici – Progetto lotto 3	12090760013-12062020-1144.Modello_0715.040_6.TAV.8.3 - APPROFONDIMENTO LOTTO 3-min.pdf.p7m
14	Elaborati grafici – Progetto lotto 4	2090760013-12062020-1144.Modello_0715.040_7.TAV.8.4 - APRROFONDIMENTO LOTTO 4-min.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore *Arch. Elisa Olivero*

Il Dirigente del Settore *Arch. Giovanni Paludi*

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Territorio e Paesaggio paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Prot. n.

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica/Tutela archeologica

DESCRIZIONE: CESANA TORINESE - (TO) Attuazione del PEC per l'area "CRIII/06-Champlas

Seguin-1" da realizzarsi in Frazione Champlas Seguin – Pratica edilizia n. 57/2020

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 02/11/2021 -vs prot 124481 del 02/11/2021

protocollo entrata richiesta: n. 20931 del 02/11/2021

RICHIEDENTE: Soc. San Lorenzo Champlas s.r.l. – Privato

PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (art.

146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: parere vincolante

Destinatario: Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte Settore Territorio e Paesaggio per l'attuazione del PEC per l'area "CRIII/06-Champlas Seguin-1" considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 136 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; in forza al D.M. 24/01/1953 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Cesana Torinese" e dell'art. 142, comma 1 lettera d);

constatato che l'area in esame risulta essere anche inserita nel Sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 IT1110026 – Champlas Colle Sestriere nonché essere interessata dalla presenza di alcune componenti paesaggistiche individuate dal Ppr, di cui agli articoli 13 "Aree di montagna", 25 "Patrimonio rurale storico", 31 "Relazioni visive tra insediamento e contesto";

richiamato il parere prot. n. 6181 del 22/04/2020 trasmesso da questo Ufficio, nel quale si richiedeva una incisiva riduzione dei volumi e una corretta localizzazione degli stessi;

considerate le modifiche apportate al progetto preliminare, che hanno comportato una riduzione dei volumi precedentemente previsti;

richiamato il successivo parere prot. n. 5793 del 01/04/2021 trasmesso da questo Ufficio;

considerato che la soluzione proposta prevede la riduzione della SUL massima edificabile da 5.109 mq a 3.219 mq, considerato che la SUL complessiva consentita dalle N.T.A. del PRGC per l'area CRIII/06 rimane invariata, nel ribadire che, ritenuta soddisfatta ed esaurita con il presente progetto la previsione di nuova edificazione consentita dalle norme di tutela paesaggistica vigenti, ulteriori eventuali successive edificazioni nel comparto, pur consentite dal PRGC stesso, non si ritengono compatibili con le prescrizioni del PPR;

visto il provvedimento di chiusura della procedura di VAS-VincA, che esprime parere favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento;

considerate le misure di mitigazione e compensazione previste;

esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche dell'area, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti **esprime parere favorevole** facendo proprio il parere della Regione Piemonte e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le attività di cantiere e la movimentazione terra interessino esclusivamente le aree oggetto di intervento;
- sia previsto un ripristino integrale della cotica permanente per tutte le aree interessate dalle opere temporanee e dai cantieri (accessi/depositi/opere provvisionali), al fine di non compromettere le caratteristiche del sito interferito;
- sia garantita la massima limitazione dell'entità della superficie impermeabilizzata, mediante adozione di sistemi di pavimentazione che favoriscano e mantengano la permeabilità del suolo in corrispondenza della viabilità pedonale e veicolare interna nonché delle aree di parcheggio.

Per quanto attiene la tutela archeologica, constatato che, esaminata la documentazione agli Atti di questa



Soprintendenza, gli interventi a progetto non interessano aree soggette a vincolo archeologico né aree sulle quali siano in corso accertamenti e procedimenti di tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., e pur considerata l'entità considerevole dei lavori di scavo, per quanto ridimensionati rispetto al progetto iniziale, si esprime parere favorevole all'avvio delle opere in progetto. Si raccomanda tuttavia la massima cautela nell'esecuzione di tutti gli scavi previsti e si rappresenta comunque sin da ora che qualora durante i lavori si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti o stratigrafie di interesse archeologico, quand'anche dubbi, è necessario ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. darne immediata comunicazione a questo Ufficio. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario di questa Soprintendenza, il quale potrà impartire disposizioni a salvaguardia e conservazione di quanto rinvenuto, secondo la normativa vigente.

Si richiede che venga comunicata con congruo anticipo la data di inizio dei lavori al fine di poter programmare eventuali sopralluoghi in corso d'opera da parte del personale dell'Ufficio.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e s.m.

I Responsabili dell'Istruttoria arch Aurora Argiroffi (aurora.argiroffi@beniculturali.it)/ geom. Rosaria Demma dott.ssa Deborah Rocchietti (deborah.rocchietti@beniculturali.it)

